

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A. – TASSO VARIABILE – 2017/2024
DI NOMINALI EURO 15.000.000,00
CODICE ISIN IT0005316184

CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA S.p.A.

Sede legale: Via Filadelfia 220, 10137 Torino (TO) – Italia

Codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino n. 01934250018

R.E.A.: n. TO – 520409

Capitale sociale: Euro 28.840.041,20 i.v.

*Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni, ivi inclusi gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento (il “**Regolamento del Prestito Obligazionario**” o “**Regolamento**”) e, per quanto quivi non specificamente previsto, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

1. IMPORTO, VALORE NOMINALE E TAGLIO

- 1.1 Il prestito obbligazionario denominato “*Centrale del Latte d'Italia S.p.A. – Tasso Variabile – 2017/2024*”, di un ammontare nominale complessivo pari ad euro 15.000.000,00 (*quindici milioni/00*) (il “**Prestito Obligazionario**”) è emesso da Centrale del Latte d'Italia S.p.A. (di seguito, “**CLI**”, “**Società**” o “**Emittente**”) ed è costituito da n. 150 (*centocinquanta*) obbligazioni al portatore (le “**Obbligazioni**”) del valore nominale di euro 100.000,00 (*centomila/00*) cadauna (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile, ai termini ed alle condizioni di cui al presente Regolamento.

2. FORMA E REGIME DI CIRCOLAZIONE

- 2.1 Le Obbligazioni costituiscono titoli al portatore e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (“**TUF**”) e del regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008, come da ultimo aggiornato dal provvedimento del 21 marzo 2015, e ulteriori modifiche e integrazioni. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusa l'emissione dei titoli dematerializzati, i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati, italiani ed esteri, aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli (gli “**Intermediari Aderenti**”). Il soggetto che di volta in volta risulti essere titolare del conto, detenuto presso un Intermediario Aderente, sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, sarà considerato il legittimo titolare delle stesse e sarà autorizzato a esercitare i diritti alle stesse collegate.
- 2.2 I titolari delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*novies*, comma I, lettera b) del TUF e sue successive modifiche e integrazioni.

3. DELIBERE ED AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI – AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

- 3.1 L'emissione del Prestito Obligazionario è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 novembre 2017 a rogito del dott. Roberto Grassi Reverdini, Notaio in Torino (rep. 8644, racc. 5308).

3.2 L'Emittente ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento Professionale del Mercato ExtraMOT ("**ExtraMOT PRO**"). La decisione di Borsa Italiana in merito all'ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni e la data di inizio delle negoziazioni sull'ExtraMOT PRO insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana, entro la Data di Emissione, con apposito avviso ai sensi della Sezione 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del mercato ExtraMOT adottato da Borsa Italiana in vigore dall'8 giugno 2009 e come di volta in volta modificato (il "**Regolamento del Mercato ExtraMOT**").

3.3 Alle Obbligazioni è assegnato il seguente codice ISIN: IT0005316184.

4. LIMITI ALLA SOTTOSCRIZIONE E ALLA CIRCOLAZIONE

4.1 Le Obbligazioni possono essere sottoscritte e detenute solo ed esclusivamente da – potendo pertanto essere trasferite a e circolare esclusivamente tra – soggetti che siano "**Investitori Professionali**" di cui all'allegato II, parte 1 e 2 della direttiva 2014/65/CE (MiFID II), tra cui i c.d. "investitori qualificati" di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a) del TUF e di cui al combinato disposto dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**") e dell'articolo 26, comma 1, lettera d) del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni (il "**Regolamento Intermediari**").

4.2 Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 (e successive modifiche) vigente negli Stati Uniti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Australia, Canada, o Giappone e non potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti né potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite a, per conto o a beneficio di, cittadini o soggetti residenti in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti, se non in conformità alle relativa disciplina ovvero alle restrizioni applicabili a detti paesi e/o destinatari.

4.3 Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall'Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

4.4 Le Obbligazioni sono emesse in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto dell'offerta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100 del TUF e all'art. 34-ter del Regolamento Emittenti.

5. VALUTA

Le Obbligazioni sono denominate in Euro.

6. STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

6.1 Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni (di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile) dirette, incondizionate, non garantite e non subordinate dell'Emittente, e i relativi diritti saranno in ogni momento parimenti ordinati tra loro e parimenti ordinati almeno rispetto a tutte le altre obbligazioni non subordinate e non garantite presenti e future dell'Emittente, fatte salve le obbligazioni che beneficino di una causa legittima di prelazione ai sensi di disposizioni di legge inderogabili e di applicazione generale.

6.2 Le Obbligazioni non sono convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente o di altra società del Gruppo. Gli Obbligazionisti non avranno quindi alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione, né di controllo sulla gestione dell'Emittente o di altra società del Gruppo.

6.3 Ai fini del presente Regolamento, con il termine "**Gruppo**" deve intendersi l'Emittente e ciascuna società, tempo per tempo, da questi direttamente o indirettamente controllata ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

7. PREZZO DI EMISSIONE E GODIMENTO

7.1 Le Obbligazioni sono emesse alla pari, vale a dire al prezzo di euro 100.000,00 (*centomila/00*) ciascuna (il "**Prezzo Emissione**") avente il medesimo Valore Nominale.

7.2 Il Prestito Obbligazionario è emesso il 1° dicembre 2017 (la "**Data di Emissione**") ed ha godimento in pari data (la "**Data di Godimento**").

8. SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli Interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli Intermediari Aderenti a Monte Titoli.

9. DURATA

Il Prestito Obbligazionario ha durata pari a 7 (*sette*) anni a decorrere dalla Data di Emissione e cioè sino al 1° dicembre 2024 (la "**Data di Scadenza**"). Ferme restando le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della scadenza ordinaria del Prestito Obbligazionario per effetto di quanto stabilito agli articoli 12 (*Rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente*) e 13 (*Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti*) che seguono, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari, quindi per un importo pari al relativo Valore Nominale, con le modalità di cui all'articolo 11 che segue e alle condizioni e nei limiti del presente Regolamento.

10. INTERESSI

- 10.1 Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi ad un tasso variabile indicizzato all'Euribor 6 mesi maggiorato del 3,25% (il "**Margine**") per anno (il "**Tasso di Interesse Nominale**") dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa) (gli "**Interessi**"), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato di cui al presente Regolamento.
- 10.2 Gli Interessi maturati saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ciascun anno (ciascuna, una "**Data di Pagamento**"), a decorrere dalla prima Data di pagamento che cadrà il 1° giugno 2018. La prima cedola di pagamento rappresenterà gli Interessi maturati dalla Data di Godimento (inclusa) al 1° giugno 2018 (escluso) (la "**Prima Data di Pagamento**"). L'ultima cedola rappresenterà gli Interessi maturati nel periodo compreso tra la Data di Pagamento (inclusa) immediatamente precedente la Data di Scadenza o, come del caso, la data di un rimborso anticipato integrale del Prestito Obbligazionario e, alternativamente ed a seconda dei casi, *(i)* la Data di Scadenza (esclusa) o *(ii)* la data di un rimborso anticipato integrale del Prestito Obbligazionario (esclusa) ai sensi del presente Regolamento.
- 10.3 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il Valore Nominale ovvero il Valore Nominale Residuo (come *infra* definito) di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di "euro" (0,005 euro arrotondati al centesimo di euro superiore). Gli Interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (come *infra* definito) su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366), secondo la convenzione "*Act/Act (ISDA)*", come intesa nella prassi di mercato. Per ciascuna cedola e relativo Periodo di Interessi, la quotazione dell'EURIBOR a 6 mesi, sarà rilevata dall'Agente di Calcolo (come di seguito individuato), sulla base della pubblicazione effettuata sul "Sole 24 Ore" ovvero sulla pagina del circuito Reuters (EURIBOR01) due Giorni Lavorativi antecedenti l'inizio di ciascun Periodo di Interessi (la "**Data di Rilevazione**"), ovvero, qualora non fosse disponibile tale quotazione, la media aritmetica (arrotondata al terzo decimale) delle quotazioni lettera dei tassi per i depositi in Euro con durata pari a 6 mesi, forniti da cinque banche di primaria importanza, scelte dall'Agente di Calcolo secondo il proprio prudente apprezzamento, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles) della Data di Rilevazione, scartata la quotazione più alta e quella più bassa. Nel caso in cui tale alternativa non sia possibile, il tasso della cedola per il Periodo di Interessi in oggetto sarà identico a quello dell'ultima cedola pagata. Resta inteso che, qualora l'EURIBOR rilevato secondo le modalità di cui al presente paragrafo fosse negativo, il Tasso di Interesse Nominale che regolerà il Periodo di Interessi sarà pari al Margine eventualmente maggiorato secondo quanto previsto al paragrafo 10.2 che precede.
- 10.4 Qualora la Data di Pagamento degli Interessi non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo (come *infra* definito), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale differimento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti in conseguenza di tale pagamento posticipato o il differimento delle successive Date di Pagamento.
- 10.5 Per "**Periodo di Interessi**" si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, *(i)* limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa), e *(ii)* limitatamente all'ultimo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Pagamento (inclusa) immediatamente precedente la Data di Scadenza o, come del caso, la data di un rimborso anticipato integrale del Prestito Obbligazionario e, alternativamente ed a seconda dei casi, *(a)* la Data di Scadenza (esclusa) o *(b)* la data di un rimborso anticipato integrale del Prestito Obbligazionario (esclusa) ai sensi del presente Regolamento,

fermo restando che laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo e venga quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

- 10.6 Qualora l’Emittente dovesse non rispettare, per due Date di Riferimento (come *infra* definita) consecutive, uno qualsiasi dei Parametri Finanziari (come *infra* definiti) in maniera tale che la relativa variazione determini uno scostamento superiore al 15% (*quindici per cento*) del valore di tale Parametro Finanziario (ciascuno, un “**Evento di Step-Up**”), il Margine e, di conseguenza, il Tasso di Interesse Nominale sarà incrementato – senza necessità di alcuna comunicazione al riguardo da parte degli Obbligazionisti (e restando invece necessaria la comunicazione del predetto Evento di Step-Up secondo quanto previsto al successivo paragrafo 15.2) – dell’ 1,00% (*uno virgola zero zero per cento*) annuo lordo fisso. Resta fermo quanto previsto ai sensi del successivo paragrafo 15.1(r) in relazione ad ulteriori violazioni dei Parametri Finanziari.
- 10.7 L’incremento del Tasso di Interesse Nominale per effetto di un Evento di Step-Up avrà decorrenza dal Periodo di Interessi immediatamente successivo alla Data di Calcolo (come *infra* definita) in relazione alla quale si sia verificato un Evento di Step-Up (la “**Data di Inizio Step-Up**”) sino al Periodo di Interessi successivo alla Data di Calcolo in relazione alla quale sarà stato verificato il ripristino del rispetto del Parametro Finanziario violato, ossia la conformità del relativo Parametro Finanziario al relativo valore indicato all’articolo 15.(r) (la “**Data di Ripristino**”). A far data dal Periodo di Interessi successivo alla Data di Ripristino e finché non si verifichi un nuovo Evento di Step-Up, come previsto al successivo paragrafo 10.9, troverà nuovamente applicazione il Tasso di Interesse Nominale essendo pertanto l’Emittente tenuto, contestualmente alla verifica del ripristino del relativo Parametro Finanziario, a formulare una conseguente comunicazione, con le modalità previste al successivo articolo 21 (*Comunicazioni*), agli Obbligazionisti avente ad oggetto il ripristino di predetto parametro e la conseguente assenza di un Evento di Step-Up.
- 10.8 L’Emittente si impegna (costituendo il presente un “**Impegno dell’Emittente**”, quale *infra* definito) a comunicare agli Obbligazionisti ed al mercato ai sensi del “Regolamento del mercato ExtraMOT” (“**Regolamento ExtraMOT**”), per tutta la durata del Prestito Obbligazionario ed ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 15.2, il verificarsi di un qualsivoglia Evento di Step-Up (ciascuna, una “**Comunicazione di Step-Up**”).
- 10.9 Qualora ad una qualsiasi Data di Calcolo successiva alla Data di Ripristino si verifichi un nuovo Evento di Step-Up, si applicherà nuovamente quanto previsto ai paragrafi che precedono.
- 10.10 Ai fini del presente Regolamento, con il termine “**Giorno Lavorativo**” deve intendersi ogni giorno di calendario con la sola esclusione del sabato, della domenica e degli altri giorni nei quali le banche sono autorizzate a restare chiuse sulla piazza di Milano e Roma per l’esercizio della loro normale attività.
- 10.11 Gli Interessi sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente. Gli Interessi scaduti non produrranno a loro volta interessi.

11. RIMBORSO ORDINARIO

- 11.1 Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 12 (*Rimborso anticipato ad opzione dell’Emittente*) e 13 (*Rimborso anticipato ad opzione degli Obbligazionisti*), le Obbligazioni saranno rimborsate a partire dal 1° giugno 2020 successivo alla Data di Godimento in n. 10 (dieci) rate periodiche di importo capitale costante (le “**Rate di Rimborso Capitale**”), mediante il rimborso del relativo ammontare in linea capitale, unitamente ai relativi Interessi maturati in conformità a quanto previsto al precedente articolo 10, a ciascuna delle seguenti date (le “**Date di Rimborso**”) secondo il piano di ammortamento di cui alla tabella di seguito riportata.

Data di Rimborso	% del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione	Rate di Rimborso Capitale di ciascuna Obbligazione
01/06/2020	10,0%	Euro 10.000,00
01/12/2020	10,0%	Euro 10.000,00
01/06/2021	10,0%	Euro 10.000,00

01/12/2021	10,0%	Euro 10.000,00
01/06/2022	10,0%	Euro 10.000,00
01/12/2022	10,0%	Euro 10.000,00
01/06/2023	10,0%	Euro 10.000,00
01/12/2023	10,0%	Euro 10.000,00
01/06/2024	10,0%	Euro 10.000,00
01/12/2024	10,0%	Euro 10.000,00

11.2 Qualora una Data di Rimborso non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale differimento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti in conseguenza di tale pagamento posticipato o il differimento delle successive Date di Rimborso.

11.3 Con il termine “**Valore Nominale Residuo**” deve intendersi l’importo in linea capitale a valere sulle Obbligazioni non ancora oggetto di rimborso e, pertanto, l’importo di volta in volta pari alla differenza tra il Valore Nominale e gli importi delle Rate di Rimborso Capitale già effettuate.

12. RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DELL’EMITTENTE

12.1 L’Emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente il Prestito Obbligazionario, in tutto o in parte e, in tale ultimo caso, *pro quota* tra gli Obbligazionisti e per un numero di Obbligazioni aventi un Valore Nominale complessivamente almeno pari ad Euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila/00) o suoi multipli, a partire dal 1 gennaio 2022, previo preavviso irrevocabile agli Obbligazionisti, non inferiore a 30 (*trenta*) giorni di calendario prima della Data di Rimborso Anticipato Volontario (come di seguito definita), – da trasmettersi secondo le modalità di cui al successivo articolo 21 (*Comunicazioni*) ed in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile al Mercato ExtraMOT– contenente l’indicazione della data prevista per tale rimborso anticipato che dovrà in ogni caso coincidere con una Data di Pagamento (la “**Data di Rimborso Anticipato Volontario**”).

12.2 Il prezzo di rimborso sarà pari:

- qualora la Data di Rimborso Anticipato Volontario cada tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022, al 101,5% (*centouno virgola cinque per cento*) del Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso alla Data di Rimborso Anticipato Volontario, maggiorato degli Interessi ed eventuali oneri maturati e non ancora corrisposti a tale data;
- qualora la Data di Rimborso Anticipato Volontario cada tra il 1 gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023, al 101% (*centouno per cento*) del Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso alla Data di Rimborso Anticipato Volontario, maggiorato degli Interessi ed eventuali oneri maturati e non ancora corrisposti a tale data;
- qualora la Data di Rimborso Anticipato Volontario cada tra il 1 gennaio 2024 e la Data di Scadenza, al 100% (*cento per cento*) del Valore Nominale Residuo delle Obbligazioni oggetto di rimborso alla Data di Rimborso Anticipato Volontario, maggiorato degli Interessi ed eventuali oneri maturati e non ancora corrisposti a tale data;

in ciascun caso, senza aggravio di spese e oneri per gli Obbligazionisti.

13. RIMBORSO ANTICIPATO AD OPZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

13.1 Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un “**Evento Rilevante**”:

- (a) **cambio di controllo**: il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza (ivi incluso ove derivante da una delle Operazioni Consentite) in conseguenza del quale Adele Artom (o suoi aventi causa), cessi di esercitare, direttamente e/o indirettamente (in trasparenza ed anche a monte della catena di controllo)

il controllo, ai sensi dell'articolo 2359, n.2 (influenza dominante) del Codice Civile, sull'Emittente.

- (b) **Impegni dell'Emittente:** fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo (c), il mancato rispetto di uno qualsiasi degli Impegni dell'Emittente di cui al successivo articolo 15 a condizione che tale violazione permanga per un periodo superiore a 30 (*trenta*) giorni di calendario a partire (a seconda del caso) (*i*) dalla data in cui si sia verificato detto inadempimento (che potrà essere manifestato – non essendo in ogni caso detta comunicazione preventiva necessaria ai fini di un Rimborso Anticipato Obbligatorio (come *infra* definito) – anche per mezzo del Rappresentante Comune (come *infra* definito)), ovvero, (*ii*) dalla data di comunicazione di cui al paragrafo 15.2 e restando inteso che, ai fini di un Rimborso Anticipato Obbligatorio, lo spirare di detto termine non sarà necessario qualora la violazione non sia rimediabile (costituendo essa immediato Evento Rilevante per effetto della sua irrimediabilità) ovvero l'evento costituisca di per sé stesso un diverso Evento Rilevante di cui al presente articolo;
- (c) **Parametri Finanziari:** il mancato rispetto dell'impegno di cui al paragrafo 15.1(r) a condizione che tale violazione costituisca un Evento Rilevante ai sensi della medesima previsione;
- (d) **mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, restando inteso che non si verificherà un inadempimento fin quando tale mancato pagamento si protragga per un periodo inferiore a 5 (*cinque*) giorni di calendario e lo stesso sia dovuto a documentati ed oggettivi motivi di natura tecnica;
- (e) **procedure concorsuali e crisi:** (*i*) la presentazione nei confronti dell'Emittente e/o di alcuna delle società del Gruppo di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente e/o alla relativa società, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente e/o alla relativa società, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente e/o ad una società del Gruppo ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile, salvo che entro la data dell'udienza camerale di cui all'articolo 15 della Legge Fallimentare, ovvero entro la prima data fissata dal giudice competente (a seconda del caso), l'Emittente fornisca evidenza che la relativa istanza è manifestamente infondata o temeraria, ovvero la domanda sia rinunciata e la procedura archiviata, o comunque dichiarata inammissibile o rigettata; o (*ii*) il venire meno della continuità aziendale dell'Emittente e/o di una società del Gruppo; (*iii*) il deposito da parte dell'Emittente e/o di una società del Gruppo presso il tribunale competente di una domanda di concordato preventivo ex articolo 161 (anche comma 6) della Legge Fallimentare ovvero di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare (o procedure analoghe ai sensi di altra normativa applicabile); (*iv*) la formalizzazione di un piano di risanamento dell'Emittente e/o di una società del Gruppo ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera (d) della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile; (*v*) l'avvio da parte dell'Emittente e/o di una società del Gruppo di negoziati con anche uno solo dei propri creditori al fine di ottenere moratorie e/o accordi di ristrutturazione e/o di riscadenziamento dei debiti per un importo superiore ad euro 5.000.000,00 (*cinque milioni/00*) e/o concordati stragiudiziali e/o al fine di realizzare cessioni di beni ai propri creditori ai sensi dell'articolo 1977 del codice civile o procedure analoghe ai sensi della relativa normativa applicabile;
- (f) **liquidazione:** il verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento dell'Emittente e/o di una società del Gruppo ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile (o altra normativa applicabile), ovvero l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente e/o di una società del Gruppo con cui si delibera la messa in liquidazione dell'Emittente stessa ovvero la cessazione di tutta, o di una parte sostanziale dell'attività dell'Emittente;
- (g) **procedimenti esecutivi:** sia instaurato nei confronti dell'Emittente e/o di una società del Gruppo un procedimento esecutivo, da parte di qualsivoglia creditore, su uno o più beni appartenenti alle stesse per un valore complessivo superiore ad euro 5.000.000,00 (*cinque milioni/00*);
- (h) **certificazione di revisione:** il mancato ottenimento da parte del revisore ovvero della società di revisione incaricata di una relazione di revisione relativa ai bilanci annuali dell'Emittente ovvero l'ottenimento di una relazione avente ad oggetto (*i*) l'impossibilità di esprimere un giudizio al riguardo ovvero (*ii*) rilievi di particolare gravità;

- (i) **delisting**: l'esclusione o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su ExtraMOT PRO, per qualsivoglia ragione o causa;
 - (j) **cross default**: il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di una qualsiasi delle società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi indebitamento finanziario dell'Emittente e/o di una società del Gruppo (per tale intendendosi qualsivoglia obbligazione presente, futura, effettiva o potenziale contratta e relativa al pagamento o alla restituzione di danaro ricevuto in prestito o raccolto), a condizione che l'importo di tali obbligazioni di pagamento sia superiore ad euro 5.000.000,00 (*cinque milioni/00*) per ogni singola obbligazione;
 - (k) **eventi pregiudizievoli significativi**: il verificarsi di un evento le cui conseguenze dirette o indirette possano influire negativamente sulle condizioni finanziarie, il patrimonio o l'attività dell'Emittente in modo tale da compromettere in maniera rilevante la capacità dell'Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito Obbligazionario;
 - (l) **Invalidità o illegittimità**: il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale uno o più obblighi di pagamento dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile.
- 13.2 Anche in via anticipata rispetto alla Data di Scadenza ed a ciascuna Data di Rimborso, al verificarsi di un Evento Rilevante gli Obbligazionisti che, complessivamente considerati, rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) +1 delle Obbligazioni in circolazione, avranno la facoltà di adottare una delibera assembleare (la "**Delibera di Rimborso Anticipato Obbligatorio**") al fine di richiedere all'Emittente il rimborso anticipato delle Obbligazioni (il "**Rimborso Anticipato Obbligatorio**") – per il 100% (cento per cento) del loro Valore Nominale ovvero (a seconda del caso) per il 100% (cento per cento) del loro Valore Nominale Residuo unitamente ai relativi Interessi maturati e non ancora corrisposti. La suddetta richiesta dovrà essere formulata per iscritto (la "**Richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio**") ed inviata all'Emittente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), per il tramite del Rappresentante Comune (come *infra* definito), ove nominato, ovvero del soggetto allo scopo designato nella Delibera di Rimborso Anticipato Obbligatorio, almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio (come *infra* definita).
- 13.3 Nel caso in cui l'assemblea degli Obbligazionisti adotti una Delibera di Rimborso Anticipato Obbligatorio, la relativa Richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio dovrà contenere l'indicazione specifica dell'evento che ha determinato una causa di Rimborso Anticipato Obbligatorio nonché la data (compresa in un Giorno Lavorativo) in cui, a scelta degli Obbligazionisti, dovrà avvenire il suddetto Rimborso Anticipato Obbligatorio (la "**Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio**"). Resta inteso che la Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio non potrà cadere prima del quindicesimo Giorno Lavorativo successivo all'invio della Richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio.
- 13.4 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato Obbligatorio di cui al paragrafo 13.3 che precede avverrà, senza aggravio di commissioni o costi per gli Obbligazionisti, alla predetta Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio, fermo restando che a seguito della Richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno immediatamente esigibili e dovute con riguardo sia al capitale che agli Interessi alla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio.
- 13.5 L'Emittente dovrà prontamente comunicare – entro il 5° (*quinto*) Giorno Lavorativo successivo alla ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio – a tutti gli Obbligazionisti (tramite il Rappresentante Comune e tramite Monte Titoli e gli Intermediari Aderenti) sia attraverso un apposito comunicato al mercato ai sensi del Regolamento ExtraMOT, ed in generale in conformità a quanto previsto al successivo articolo 21 (*Comunicazioni*) e dalle applicabili disposizioni del Regolamento ExtraMOT, l'avvenuta ricezione di tale Richiesta di Rimborso Anticipato Obbligatorio con l'indicazione specifica, tra l'altro, dell'Evento Rilevante nonché della Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio prescelta dagli Obbligazionisti.
- 13.6 A far tempo dalla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio, le Obbligazioni cesseranno di essere produttive di interessi.
- 14. NORME COMUNI AL RIMBORSO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO**
- 14.1 I pagamenti dovuti agli Obbligazionisti ai sensi del presente Regolamento saranno soggetti alla normativa

fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento.

15. IMPEGNI DELL'EMITTENTE

15.1 Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti ad adempiere a quanto di seguito previsto, con ciò promettendo, ove applicabile, anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 (*Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo*) (nel complesso, gli **"Impegni dell'Emittente"**) e tenuto conto che l'Emittente è un soggetto quotato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana – Segmento STAR, e nello specifico a:

- (a) non modificare e far sì che le società del Gruppo non modifichino, significativamente il proprio oggetto sociale e non cessare né modificare, e far sì che le società del Gruppo non cessino né modifichino, significativamente la propria attività quale svolta alla Data di Emissione, mantenendo tutte le autorizzazioni, i permessi e/o le licenze essenziali per lo svolgimento della stessa;
- (b) comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi modifica del proprio oggetto sociale e/o dell'oggetto sociale di una qualsiasi società del Gruppo, consentita ai sensi del presente Regolamento;
- (c) svolgere la propria attività conformemente alle pratiche riconosciute, in tutti gli aspetti materiali della propria attività ed a rispettare tutte le leggi e regolamenti pertinenti l'attività da esso svolta in tutte le sedi e paesi in cui opera ed in ogni caso applicabili all'Emittente quali a titolo esemplificativo gli impegni previsti ai sensi del Regolamento ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (d) non concedere e non costituire, e far sì che le società del Gruppo non concedano o costituiscano pegni, ipoteche, privilegi o vincoli (di natura reale) o altre garanzie reali sui propri beni, patrimonio o redditi (le **"Garanzie"**), ad eccezione dei Gravami Ammessi (come *infra* definiti);
- (e) ad eccezione delle Operazioni Consentite (come *infra* definite) e fermo in ogni caso restando il rispetto dei Parametri Finanziari (come *infra* definiti), non approvare né compiere, e far sì che le società del Gruppo non approvino né compiano, operazioni straordinarie di qualsiasi natura, ivi incluse a titolo esemplificativo operazioni straordinarie sul proprio capitale (ivi incluse riduzioni del capitale, salve le ipotesi obbligatorie, e l'acquisto di azioni proprie), costituzione di patrimoni destinati, fusione, scissione, conferimenti di partecipazioni o aziende/rami d'azienda, acquisizione o cessione, trasferimento o altro atto di disposizione di aziende/rami d'azienda, partecipazioni sociali, immobili e strumenti finanziari;
- (f) fermo restando in ogni momento il rispetto dei Parametri Finanziari (come *infra* definiti), a non distribuire **(i)** le riserve disponibili e **(ii)** gli utili di esercizio se non, in tale ultimo caso, nel limite del 40% (quaranta/per cento) degli utili risultanti dal relativo bilancio di esercizio dell'Emittente;
- (g) rispettare debitamente gli impegni ed obblighi (anche informativi) previsti in capo all'Emittente dal Regolamento ExtraMOT – che vengono quivi interamente richiamati anche ai fini degli Impegni dell'Emittente – al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio;
- (h) non effettuare, per alcuna ragione o causa, una richiesta di esclusione o revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su ExtraMOT PRO (c.d. *delisting*), né permettere o consentire che avvenga tale esclusione o revoca, salvo previo consenso dell'Assemblea degli Obbligazionisti;
- (i) fermo restando quanto previsto ai precedenti paragrafi (g) e (h), comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni sull'ExtraMOT PRO su decisione di Borsa Italiana;
- (j) approvare il proprio bilancio di esercizio, e il bilancio consolidato di Gruppo, entro 180 (*centoottanta*) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale;
- (k) pubblicare, con le modalità di cui al successivo articolo 21, le relazioni infra-annuali semestrali della Società, o consolidate, che l'Emittente si impegna quindi a redigere ed approvare entro il termine di 75 (settantacinque) giorni dalla relativa data di chiusura del periodo di riferimento, fermo restando che le stesse non dovranno essere assoggettate a revisione;
- (l) fare in modo che ogni finanziamento, a qualsivoglia titolo effettuato, da parte dei soci (diretti o

indiretti) dell'Emittente e/o dalle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate sia postergato e subordinato al Prestito Obbligazionario;

- (m) far sì che tutti i propri libri sociali siano corretti, veritieri, completi, accurati, esatti e non fuorvianti in ogni aspetto rilevante, nonché siano regolarmente tenuti in conformità alle leggi ed ai principi contabili applicabili;
- (n) a partire dall'esercizio successivo alla Data di Emissione, sottoporre, e far sì che sia sottoposto, a revisione legale dei conti da parte di una società di revisione il bilancio di esercizio proprio e di ciascuna società del Gruppo, nonché il bilancio consolidato;
- (o) mantenere opportune coperture assicurative con controparti di riconosciuto *standing* relativamente alle proprie strutture, magazzini, *asset* fisici od altre componenti del proprio *business* rispetto a rischi giudicati di impatto significativo per la continuità aziendale, ivi comprese le assicurazioni relative alla responsabilità civile degli amministratori (D&O – Directors & Officers Insurance);
- (p) mantenere un modello di organizzazione e gestione in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001;
- (q) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti o future, non subordinate e chirografarie, fatta eccezione per i crediti che risultino privilegiati per legge e salva la possibilità di costituire Garanzie nei limiti di cui al precedente paragrafo 15.1(d) nonché di porre in essere le operazioni consentite dal presente Regolamento;
- (r) mantenere e rispettare, e far sì che siano mantenuti e rispettati, i seguenti parametri finanziari (i "**Parametri Finanziari**"), risultanti alla data del 31 dicembre del relativo anno di durata del Prestito Obbligazionario (ciascuna, una "**Data di Riferimento**"), quali calcolati sulla base, ed alla data di presentazione all'assemblea annuale (ciascuna, una "**Data di Calcolo**"), del bilancio consolidato di gruppo approvato dall'organo amministrativo dell'Emittente ed oggetto di revisione legale (il "**Bilancio**"):

(1) a far data dall'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2017:

$$\frac{\text{Posizione Finanziaria Netta}}{\text{Patrimonio Netto}} \leq 1,50x$$

$$\frac{\text{Oneri Finanziari Netti}}{\text{Valore della Produzione}} \leq 3,0\%$$

(2) a far data dall'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019:

$$\frac{\text{EBITDA}}{\text{EBITDA}} \geq \text{Euro 7.000.000,00}$$

ai sensi delle definizioni finanziarie di cui all'**Allegato A**, restando inteso che, fermo in ogni caso quanto previsto ai sensi del precedente paragrafo 10.2:

- (a) si verificherà un inadempimento del presente impegno e pertanto un Evento Rilevante con conseguente possibilità per gli Obbligazionisti di esercitare la facoltà di rimborso anticipato di cui al precedente articolo 13, qualora per due Date di Riferimento consecutive, risultino violati contestualmente due Parametri Finanziari;
- (b) la circostanza di cui alla precedente lettera (a) non costituirà un Evento Rilevante nell'ipotesi in cui i soci dell'Emittente abbiano provveduto ad effettuare apporti di mezzi propri nella misura necessaria per ripristinare i Parametri Finanziari entro i limiti consentiti ai sensi del presente Regolamento, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di approvazione del bilancio consolidato del Gruppo dell'Emittente;
- (c) i proventi derivanti da tali apporti di mezzi propri non verranno in nessun caso computati ai

fini del calcolo dell'EBITDA.

- 15.2 L'Emittente si impegna altresì, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 13, a comunicare prontamente agli Obbligazionisti e al mercato, ed in ogni caso entro 5 giorni di calendario successivi alla relativa Data di Calcolo, mediante comunicazione al Rappresentante Comune – ove nominato –, con le modalità di cui al successivo articolo 21:
- (i) l'eventuale violazione di uno o più dei predetti Parametri Finanziari, ivi inclusa la pubblicazione (e consegna al Rappresentante Comune – come *infra* definito, ove nominato) in ogni caso del *Compliance Certificate* (come *infra* definito);
 - (ii) l'eventuale Comunicazione di Step-Up;
 - (iii) in qualsiasi momento durante la durata del Prestito Obbligazionario, la violazione di uno qualsiasi degli Impegni dell'Emittente e/o degli obblighi assunti ai sensi del Regolamento, così come il verificarsi di un Evento Rilevante; nonché
 - (iv) tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti.
- 15.3 Con il termine “**Gravami Ammessi**” deve intendersi:
- (i) le Garanzie esistenti alla Data di Emissione del Prestito Obbligazionario e le Garanzie in sostituzione alle Garanzie esistenti alla Data di Emissione;
 - (ii) le Garanzie previste per legge (ma non costituite per effetto di un'eventuale violazione della stessa);
 - (iii) le Garanzie previste da una determina dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia);
 - (iv) le Garanzie costituite in relazione alle operazioni di finanziamento di cui al paragrafo (v) della definizione di “Operazioni Consentite”.
- 15.4 Con il termine “**Operazioni Consentite**” deve intendersi:
- (i) le operazioni di riorganizzazione societaria (ivi incluse a titolo esemplificativo fusioni e scissioni, conferimenti di partecipazioni o aziende/rami d'azienda, trasferimento di aziende/rami d'azienda), realizzate tra l'Emittente e altre società del Gruppo;
 - (ii) le operazioni di vendita, cessione, trasferimento o conferimento di partecipazioni di aziende, società o rami d'azienda detenute dall'Emittente e/o da società del Gruppo fino a un importo cumulato, a partire dalla Data di Emissione, di euro 10.000.000,00 (*dieci milioni/00*) da calcolarsi considerando il valore della transazione;
 - (iii) le operazioni di acquisizione di aziende, società o rami d'azienda da parte dell'Emittente o di altre società del Gruppo – connesse al *core business* dell'Emittente – fino ad un importo cumulato, a partire dalla Data di Emissione, di euro 15.000.000,00 (*quindici milioni/00*) da calcolarsi considerando l'*equity value* di tutte le acquisizioni effettuate;
 - (iv) le operazioni straordinarie i cui termini siano stati approvati con il consenso assembleare dei titolari delle Obbligazioni che, complessivamente considerati, rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) +1 delle Obbligazioni in circolazione;
 - (v) le nuove operazioni di finanziamento fino ad un importo di euro 5.000.000,00 (*cinque milioni/00*) che comportino la creazione di garanzie ipotecarie realizzate dalla controllata Centrale del Latte della Toscana S.p.A. a partire dalla Data di Emissione.
- 15.5 Per “**Compliance Certificate**” si intende la dichiarazione, secondo il modello di cui all'**Allegato B**, sottoscritta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Presidente del Collegio Sindacale dell'Emittente e certificata dal revisore legale o dalla società di revisione dell'Emittente, che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Riferimento, dei Parametri Finanziari da parte dell'Emittente, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza, con evidenza e dichiarazione pertanto del verificarsi o meno di un Evento Rilevante ovvero di un Evento di Step-Up ovvero del ripristino del relativo parametro.

16. AGENTE DI CALCOLO

- 16.1 Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte da Iccrea Banca S.p.A.
- 16.2 I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti degli Obbligazionisti.

17. TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

- 17.1 Il diritto al rimborso delle Obbligazioni si prescrive decorsi 10 (*dieci*) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.
- 17.2 Il diritto al pagamento degli Interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni si prescrive decorsi 5 (*cinque*) anni dalla data di scadenza di tali Interessi.

18. ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

- 18.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile relative all'assemblea degli obbligazionisti (l'“**Assemblea degli Obbligazionisti**”). L'Assemblea degli Obbligazionisti viene convocata in conformità alle norme statutarie previste per la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci e mediante pubblicazione (contestualmente) sul sito *internet* dell'Emittente (www.centralelatteitalia.com, Sezione “*Investor Relations*”) di apposito avviso agli Obbligazionisti. Sono altresì applicabili le norme in tema di titoli dematerializzati previste dal TUF.
- 18.2 Tutti i costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia effettuata dall'Emittente e/o sia le conseguenze di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi del presente Regolamento.
- 18.3 Ai sensi dell'articolo 2415 del codice civile, l'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:
- (a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
 - (b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
 - (c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
 - (d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
 - (e) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.
- 18.4 Il rappresentante comune degli Obbligazionisti (il “**Rappresentante Comune**”) è nominato ai sensi di legge.
- 18.5 Tutti i costi relativi alla nomina e al mantenimento del Rappresentante Comune, ove nominato, (ivi comprese le relative commissioni) sono a carico dell'Emittente.
- 18.6 Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti che verrà tenuto a cura della Società, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede della Società.

19. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

- 19.1 L'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito Obbligazionario in buona fede, senza il preventivo consenso degli Obbligazionisti, modifiche volte a correggere o eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, purché tali da non pregiudicare gli interessi degli Obbligazionisti, fermi restando gli obblighi di comunicazione agli stessi nelle modalità e ai termini di cui al Regolamento del Prestito Obbligazionario.
- 19.2 Salvo quanto previsto al precedente paragrafo 19.1, ulteriori modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario potranno essere apportate esclusivamente previo consenso assembleare degli Obbligazionisti che, complessivamente considerati, rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) +1 delle Obbligazioni in circolazione. Restano, inoltre, ferme, come espressamente indicato nel Regolamento del Prestito Obbligazionario, le disposizioni del Codice Civile, che disciplinano la deliberazione, da parte dell'assemblea degli Obbligazionisti, su argomenti di interesse di questi e che condizionano l'assunzione delle delibere al consenso di determinate maggioranze. Se validamente adottate, tali modifiche sono vincolanti anche per gli Obbligazionisti assenti, dissenzienti o astenuti.

20. REGIME FISCALE

- 20.1 Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze si applica il regime fiscale di volta in volta vigente. Sono comunque a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.

21. COMUNICAZIONI

- 21.1 Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti, così come le comunicazioni obbligatorie previste dalla disciplina anche regolamentare applicabile all'Emittente, saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.centralelatteitalia.com, Sezione "*Investor Relations*") e – fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 18.1 – con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.
- 21.2 Senza pregiudizio per quanto previsto al paragrafo che precede, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare – in aggiunta alle diverse modalità sopra previste – determinate comunicazioni agli Obbligazionisti (ove ciò sia possibile nel rispetto dei requisiti di chiarezza e corretta e puntuale informativa) anche tramite Monte Titoli ed il relativo sistema di gestione accentrata.
- 21.3 Tutte le comunicazioni all'Emittente richieste o consentite dalle disposizioni di questo Regolamento dovranno essere effettuate per iscritto e si intenderanno efficacemente e validamente eseguite al ricevimento delle stesse, se effettuate per lettera raccomandata a/r, o al momento di accusazione di ricevuta mediante apposita dichiarazione (anche costituita da apposita attestazione emessa automaticamente dalla macchina telefax), se effettuata via telefax, ovvero via posta elettronica certificata (PEC) sempre ch  siano indirizzate come segue: **Centrale del Latte d'Italia S.p.A.**, Via Filadelfia, 220, (10137), Torino (TO), telefax: 0113240210, PEC mail@pec.centralelatteitalia.com, ovvero presso i diversi recapiti che la Società si impegna a comunicare in conformit  alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso detti recapiti l'Emittente elegge altres  il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo Regolamento, ivi incluse eventuali notificazioni giudiziarie.

22. VARIE

- 22.1 L'Emittente si impegna al rispetto dei requisiti informativi indicati dal Regolamento ExtraMOT applicabile alle Obbligazioni. In particolare, l'Emittente comunicher , tra l'altro, senza indugio al mercato, ai sensi del Regolamento ExtraMOT il verificarsi di qualsivoglia evento di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario ovvero qualsivoglia ulteriore circostanza che necessiti di idonea informativa al mercato (anche di natura *price sensitive*) ai sensi del Regolamento ExtraMOT come applicabile all'ExtraMOT PRO.
- 22.2 La sottoscrizione, l'acquisto ed il possesso delle Obbligazioni di cui al presente Regolamento comporta la conoscenza e la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni del Regolamento stesso. A tal fine, il presente Regolamento sar  depositato presso la sede legale dell'Emittente e verr  pubblicato sul proprio sito *internet* alla apposita sezione "*investor relations*".

23. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 23.1 Il *Prestito* Obbligazionario e il presente Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana che si applica altres  per quant'altro non previsto nel presente Regolamento. I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.
- 23.2 Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che dovesse sorgere fra l'Emittente e gli Obbligazionisti sar  deferita alla esclusiva competenza del Foro di Milano.

Allegato A

DEFINIZIONI FINANZIARIE

- **“EBITDA”** (margine operativo lordo) indica, con riferimento ai dati di bilancio consolidato del Gruppo Centrale del Latte d'Italia e secondo i Principi Contabili come di seguito definiti, la somma algebrica tra:
 - a) (+) Valore della Produzione e
 - b) (-) Costi Operativi (ad esempio i costi per materie prima e di consumo, costi per servizi, costi per il personale, costi per godimento beni di terzi - ad eccezione dei canoni di leasing - e altri costi operativi ed altri oneri di gestione);
 - c) (+) ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni.

- **“Patrimonio Netto o PN”** indica, con riferimento al bilancio consolidato del Gruppo Centrale del Latte d'Italia e secondo i Principi Contabili come di seguito definiti, alla somma algebrica delle seguenti poste:
 - a) (+) patrimonio netto;
 - b) (+) finanziamenti soci subordinati e postergati alle ragioni di credito degli Obbligazionisti;
 - c) (+) eventuali altri finanziamenti subordinati e postergati alle ragioni di credito degli Obbligazionisti;
 - d) (-) dividendi deliberati per l'esercizio in corso;
 - e) (-) azioni proprie.

- **“Posizione Finanziaria Netta o PFN”** indica, con riferimento al bilancio consolidato del Gruppo Centrale del Latte d'Italia e secondo i Principi Contabili come di seguito definiti, la somma di:
 - a) (+) Indebitamento Finanziario Lordo: indica, con riferimento al bilancio consolidato del Gruppo Centrale del Latte d'Italia ed ai Principi Contabili come di seguito definiti, l'importo derivante dalla somma delle seguenti voci: 1) obbligazioni (escluse subordinate e postergate), 2) obbligazioni convertibili (escluse subordinate e postergate), 3) debiti verso soci per finanziamenti (esclusi subordinati e postergati), 4) debiti verso banche, 5) debiti verso altri finanziatori (ivi inclusi a titolo esemplificativo, qualsiasi importo dovuto ai sensi di contratti di leasing finanziario, ovvero ai sensi di contratti di factoring pro solvendo), 6) debiti rappresentati da titoli di credito (solo per la quota avente natura finanziaria, se così qualificati nella nota integrativa del bilancio, approvato e certificato), 7) debiti verso imprese controllate non consolidate, 8) debiti verso imprese collegate (le voci 7) e 8) solo se riferite a società non incluse nel perimetro di consolidamento e a debiti di natura finanziaria) ed esclusi debiti subordinati e postergati, 9) valore netto degli strumenti finanziari derivati a lungo termine e 10) debiti (solo per la quota avente natura finanziaria) verso imprese controllanti esclusi debiti subordinati e postergati, 11) debiti verso fornitori scaduti oltre i 60 giorni, 12) debiti tributari scaduti e 13) debiti previdenziali scaduti;
 - b) (-) Cassa, la quale è data dalla somma delle seguenti voci: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) denaro; 4) valori di cassa; 5) attività finanziarie classificate in bilancio come disponibilità liquide, ivi inclusi i titoli di Stato emessi da paesi dell'Unione Europea e/o altri titoli emessi da società, aventi scadenza inferiore ai dodici mesi, quotati sui mercati regolamentati, facilmente liquidabili e con rating da parte di Standard & Poor's comunque non inferiore a "A" e 6) valore netto degli strumenti finanziari derivati a breve termine.

- **“Principi Contabili”** indica i principi contabili I.A.S./I.F.R.S. (International Accounting Standard / International Financial Reporting Standard) redatti dall'International Accounting Standard Board (I.A.S.B.), di tempo in tempo vigenti e applicabili al Gruppo Centrale del Latte d'Italia.

- **“Oneri Finanziari Netti”** indica, con riferimento al bilancio consolidato del Gruppo Centrale del Latte d'Italia e secondo i Principi Contabili come di seguito definiti, la somma di:
 - a) (+) interessi passivi connessi all'indebitamento a breve, a medio o a lungo termine;
 - b) (-) interessi attivi connessi a depositi bancari.

- **“Valore della Produzione”**: indica, con riferimento al bilancio consolidato del Gruppo Centrale del Latte d’Italia e secondo i Principi Contabili come di seguito definiti, la somma di:
 - a) (+) Ricavi Operativi (ricavi di vendita e altri ricavi operativi);
 - b) (+) variazioni delle rimanenze di prodotti finiti.

Allegato B

MODELLO DI COMPLIANCE CERTIFICATE

A: [Obbligazionisti]/[Rappresentante Comune]

Da: [Emittente]

Data:

Egregi Signori

Prestito Obbligazionario denominato «Centrale del Latte d'Italia S.p.A. – Tasso Variabile – 2017/2024» emesso da Centrale del Latte d'Italia S.p.A. in data 1 dicembre 2017 (il Prestito)

1. Facciamo riferimento al regolamento relativo al Prestito (il Regolamento delle Obbligazioni). Il presente documento costituisce un'Attestazione di Conformità ai sensi e per gli effetti del Regolamento delle Obbligazioni. Salvo diversa indicazione, i termini con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente documento hanno il significato attribuito agli stessi nel Regolamento delle Obbligazioni.
2. La scrivente società conferma che alla Data di Calcolo del [●]:
 - il rapporto tra Posizione Finanziaria Netta (al numeratore) e Patrimonio Netto (al denominatore) è pari a [●]x e pertanto tale Parametro Finanziario [non] risulta rispettato;
 - il rapporto tra Oneri Finanziari Netti (al numeratore) e Valore della Produzione (al denominatore) è pari a [●]% e pertanto tale Parametro Finanziario [non] risulta rispettato;
 - [- l'EBITDA è pari ad Euro [●] e pertanto tale Parametro Finanziario [non] risulta rispettato.][**NOTA: parametro applicabile a far data dall'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019**]
3. Confermiamo inoltre che non si è verificato né sussiste alla data odierna alcun Evento Rilevante.

Distinti saluti,

Centrale del Latte d'Italia S.p.A.

[Presidente del Consiglio di Amministrazione]

[Presidente del Collegio Sindacale]

* * *

[Nota: da aggiungere attestazione del revisore sulla veridicità e correttezza delle dichiarazioni sopra riportate alla relativa data di rilascio]